

Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 -

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Articolo 21 -

Art. 21 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)

In vigore dal 6 luglio 2011

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (1) sono individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#).

1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#).

1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'[articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#) che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

(1) Vedasi il [provvedimento 22 dicembre 2010](#).